

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - BENAZZO PAOLO

Seduta del 23/03/2021

### FATTO

Parte ricorrente, in sede di ricorso, afferma quanto segue:

- è titolare, con pari facoltà di rimborso, unitamente alla cointestataria del ricorso e al proprio marito A.C., deceduto in data 26.09.2018, di n. 1 Buono Fruttifero Postale dematerializzato a *“tre anni plus”* e precisamente il buono serie TF103A180122 emesso il 5.4.2018 di euro 32.900;
- ha più volte richiesto la liquidazione dell'intero importo del titolo ma l'intermediario l'ha negata asserendo che, essendo deceduto uno dei cointestatari, il rimborso è subordinato al rilascio di quietanza congiunta di tutti gli altri aventi diritto (cointestatari superstiti ed eredi del cointestatario deceduto);
- il diniego del rimborso di un titolo emesso dopo l'anno 2000 e dotato di clausola di pari facoltà di rimborso è illegittimo e privo di fondamento giuridico;
- il Foglio Informativo recante le caratteristiche dell'investimento prevede che *“il rimborso dei buoni cointestati può essere richiesto da tutti i cointestatari congiuntamente o da ciascun intestatario separatamente, a seconda della modalità scelta all'atto della sottoscrizione e riportata sul titolo”* (cfr. all 4 a ricorso);
- nel caso di specie, i sottoscrittori hanno manifestato la volontà di optare per il rimborso disgiunto, che si è concretizzata con la materiale apposizione della clausola *“CPFR”* (con pari facoltà di rimborso);



- tale clausola costituisce una vera e propria obbligazione contrattuale che l'intermediario non può disattendere e attribuisce ai sottoscrittori un diritto che non può essergli negato;
- il rifiuto di rimborsare il titolo costituisce, pertanto, un'arbitraria ed illegittima modificazione unilaterale delle condizioni contrattuali in essere, inserite nel titolo ed aventi forza di legge tra le parti (cfr. Cass. sent. 4761/2018);
- la Suprema Corte ha altresì stabilito che non è possibile *"unilateralmente modificare una clausola inserita nel titolo, posto che il vincolo contrattuale tra l'emittente ed il sottoscrittore si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti"* (cfr. Cass. SS.UU. 13979/2007);
- in considerazione della solidarietà nel lato attivo dell'obbligazione, il decesso di uno dei cointestatori non influisce sul diritto del contitolare, anche dopo la morte dell'altro, di chiedere l'adempimento dell'intero saldo e l'adempimento così conseguito libera la convenuta verso gli eredi dell'altro contitolare (cfr. ex multis. Cass. sent. 15231/2002);
- il Collegio Abf di Milano (cfr. dec. n. 4015/2018) ha riconosciuto al cointestataro di un B.F.P. dematerializzato, con clausola C.P.F.R., il diritto a vedersi corrispondere l'intera somma portata dal Buono prescrivendo, come unica condizione, la presentazione della denuncia di successione che, nel caso di specie, è stata presentata in data 09.09.2019;
- infine, rilevante è la data di emissione del Buono, dovendosi distinguere tra buoni emessi dopo il 2000, disciplinati dal D.M. 19.12.2000, e buoni emessi prima del 2000, sottoposti alla previgente normativa;
- pur permanendo contrasti in giurisprudenza, per i buoni emessi prima del 2000, è stato sostenuto che la clausola PFR diverrebbe inefficace a seguito del decesso di uno dei cointestatori e che il rimborso dovrebbe pertanto avvenire con quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto. Per tale tipologia di buoni risulterebbe, infatti, ancora applicabile la disciplina del D.P.R. 156/1973 e del Regolamento di attuazione D.P.R.256/1989 (poi abrogata dal D.M. 19.12.2000) mentre per i Buoni emessi dopo il 2000, come il titolo in controversia, non è invece ammissibile il rimando a detta disciplina, ormai abrogata, e la loro rimborsabilità è stabilita dell'art. 1, comma 4, del D.M. 19.12.2000, secondo cui *"i buoni postali fruttiferi possono essere intestati a più soggetti, con facoltà per i medesimi di compiere operazioni anche separatamente"*.

Chiede pertanto che l'ABF dichiari l'intermediario tenuto a rimborsare alla parte ricorrente l'importo di euro 32.900 oltre interessi se dovuti.

Con le controdeduzioni, l'intermediario argomenta quanto segue:

- per i titoli emessi prima dell'entrata in vigore del D.M. 19.12.2000, ai sensi dell'art. 9 del predetto D.M., continua ad applicarsi il combinato disposto degli art. 203 e 187 D.P.R. n. 256/1989, il quale determina che il rimborso di un BPF intestato a persona defunta, oppure cointestato, anche con la clausola della pari facoltà di rimborso, a due o più persone, una delle quali sia deceduta, *"viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto"*;
- per i BPF dematerializzati, istituiti dal D.M. 19.12.2000, in seguito all'acquisizione della notizia del decesso di uno dei cointestatori, è sempre necessaria l'apertura della pratica di successione;
- i BPF sono titoli di risparmio caratterizzati dall'indivisibilità e non sono ammessi rimborsi parziali;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- al fine di ottenere il rimborso di BFP caduti in parziale successione, deve essere aperta la pratica di successione e solo dopo l'autorizzazione al rimborso da parte del "TSC competente" si potrà procedere al rimborso dei buoni;
- il rimborso è comunque condizionato al rilascio di quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto (eredi e cointestatario superstite) stante la natura giuridica di atto personale e non trasmissibile della clausola di "pari facoltà di rimborso", resa automaticamente inefficace dal decesso di uno dei cointestatari.

Domanda pertanto il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, parte ricorrente conferma sostanzialmente quanto già dedotto in sede di ricorso, precisando che:

- agisce in qualità di cointestataria del titolo, con pari facoltà di rimborso, e non in qualità di erede del cointestatario deceduto;
- ha comunque regolarmente presentato la dichiarazione di successione e ne ha offerto copia all'intermediario, che si è rifiutato di riceverla;
- nel caso di specie, la richiesta della quietanza congiunta a firma di tutti gli aventi diritto (eredi e cointestatari superstiti), non ha fondamento normativo, poiché il foglio informativo prevede esclusivamente che "il rimborso dei buoni cointestati può essere richiesto da tutti i cointestatari congiuntamente o da ciascun intestatario separatamente, a seconda della modalità scelta all'atto della sottoscrizione e riportata sul titolo" e l'art. 1, comma 4, del D.M. 19.12.2000, dispone che "i buoni postali fruttiferi possono essere intestati a più soggetti, con facoltà per i medesimi di compiere operazioni anche separatamente";
- la decisione del Collegio di Napoli n. 10550/2016, richiamata dall'intermediario, è del tutto inconferente perché relativa ad un buono emesso nel 1984 e dunque ante D.M. 19.12.2000.

## DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio attiene alla richiesta di riscossione di un buono "CPFR" (con pari facoltà di rimborso) emesso in data 05.04.2018 da parte di una delle cointestatarie.

In via preliminare, il Collegio rileva che, trattandosi di buono fruttifero a "tre anni plus", con durata triennale, lo stesso verrà in scadenza il 05.04.2021, come peraltro annotato a mano sul modulo di richiesta di emissione del titolo.

Dacchè, si rinvia al consolidato orientamento di quest'Arbitro, secondo cui "Il ricorso avente a oggetto BFP non scaduti è inammissibile, in coerenza con quanto previsto dai precedenti orientamenti condivisi, se i buoni non sono stati riscossi, poiché non sussiste un interesse concreto e attuale alla relativa liquidazione. Il ricorso deve quindi essere considerato ammissibile se il cliente abbia ottenuto la liquidazione dei BFP prima della loro scadenza e si sia rivolto all'Arbitro per ottenere l'integrazione della somma corrisposta ovvero se dimostri di avere rifiutato la liquidazione offerta da Poste."

Nel caso di specie, il ricorso deve essere considerato ammissibile in quanto parte ricorrente afferma di aver più volte richiesto all'intermediario, senza successo, il rimborso del buono.

Venendo al merito della fattispecie, l'intermediario afferma che il rimborso è condizionato al rilascio di quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto (eredi e cointestatario superstite) stante la natura giuridica di atto personale e non trasmissibile della clausola di "pari facoltà di rimborso", resa automaticamente inefficace dal decesso di uno dei cointestatari.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ebbene, al riguardo non può che richiamarsi il costante orientamento dei Collegi ABF, che riconosce il diritto del contitolare superstite, a seguito del decesso di uno o più cointestatori, ad ottenere il rimborso dell'intero valore dei buoni fruttiferi cointestati con clausola pari facoltà di rimborso (Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 22747 del 10/10/2019).

Ancora recentemente, il Collegio di Coordinamento (decisione n. 19782 del 10.11.2020) ha ribadito il seguente principio di diritto: *“nell'ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatori ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatori”*.

Con il che, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario provveda alla liquidazione del titolo, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA